

TELEFISCO 2018: ALTRI CHIARIMENTI

Sempre tra le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'edizione 2018 del TELEFISCO, segnaliamo le seguenti: **A)** il **"bonus ristrutturazioni"** (costituito da detrazioni d'imposta utilizzabili in 5/10 anni), a parte l'ipotesi della cessione del fabbricato oggetto delle stesse, è trasferibile solo se maturato in uno dei seguenti casi: a- spese di ristrutturazione sostenute nelle parti comuni degli edifici; b- spese per risparmio energetico; c- spese per la messa in sicurezza antisismica; d- detrazione per l'acquisto di unità immobiliari sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell'intero edificio, l'impresa ha effettuato interventi antisismici; **B)** riguardo alla **registrazione delle fatture d'acquisto**, poiché deve essere successiva alla loro ricezione, l'Agenzia raccomanda la conservazione della prova della data di tale ricevimento, costituita, a seconda dei casi, dalla ricevuta della PEC, da apposito timbro apposto sulla busta, se consegnata a mano, dal timbro postale, dalla copia della ricevuta di consegna rilasciata al corriere; **C)** riguardo all'applicazione delle nuove regole di **tassazione dei dividendi**, distribuiti da società di capitali ai possessori di partecipazioni "qualificate", permane l'incertezza per le delibere assunte prima dell'1.1.2018, con distribuzione a partire da tale data. L'interpretazione del Sole-24 ore è che per questi dividendi valgano le vecchie regole (tassazione del 40% del dividendo, o 49,72% o 58,14%, a seconda dei casi), anziché l'applicazione della percentuale fissa del 26%. Per le plusvalenze su partecipazioni qualificate, si adotterà l'aliquota fissa 26% a partire da quelle realizzate dall'1.1.2019; **D)** in ipotesi di applicazione del **"costo ammortizzato"**, per l'iscrizione dei crediti, tale valore costituisce quello fiscale. Nel caso invece di finanziamenti infragruppo, infruttiferi o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato, valore nominale e costo ammortizzato coincidono.

EMISSIONE DI FATTURA E CONSEGNA DEI BENI

Come già più volte ricordato in precedenza, occorre prestare la massima cautela in ipotesi di **emissione di fattura** prima della **consegna dei beni** (o della prestazione di servizi). Qualora ci si trovi in presenza di **pagamento anticipato**, non vi sono problemi, la fattura **deve essere emessa**; mentre se è emessa fattura, specie con l'estero (non imponibile), **senza** che sia avvenuta la **consegna dei beni**, è prudente **non** intercorra **troppo tempo** tra i due momenti.

LA GENERICITA' DELLA FATTURE TRAVOLGE L'INERENZA

Con un'ordinanza recentissima (n. 3285 del 13/02/2018), la Cassazione è tornata sulla questione della generica indicazione in fattura di natura, qualità e quantità della prestazione. Ribadiscono gli Ermellini che ai fini dell'assolvimento **dell'onere della prova** gravante su di esso in termini di esistenza, inerenza, e coerenza dei costi dedotti, il Contribuente non può limitarsi ad addurre di aver contabilizzato correttamente detti costi. Occorre, infatti, che vi sia **idonea documentazione a supporto**, a partire da una descrizione dettagliata dell'operazione in fattura. Secondo la Suprema corte, la genericità della fattura implica la non inerenza del costo poiché, violando i principi di **trasparenza e conoscibilità**, limita in modo insanabile l'effettivo controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

CONTENZIOSO: PROVA TESTIMONIALE E DICHIARAZIONE DI TERZI

Anche se in giudizio è previsto il **divieto di prova testimoniale**, la Cassazione (sentenza n. 4122/2015) riconosce la possibilità per il contribuente **"di introdurre in giudizio eventuali dichiarazioni extraprocessuali del terzo a suo favore, ancorché rilasciate al contribuente stesso o a chi lo assiste"**, con il **valore probatorio** proprio di elementi indiziari. Ciò in ossequio ai principi del "giusto processo", che riguardano anche il rito tributario. Secondo la dottrina più autorevole (*Euroconference News*), **non vi sono limiti alle prove ammissibili**, e quindi hanno piena valenza anche le **"dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà"**, rilasciate da terzi.

"SUPER" E "IPER" AMMORTAMENTO: LOCAZIONE OPERATIVA O NOLEGGIO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 30.3.2017, ha individuato un'ipotesi di **"non spettanza"** del beneficio, costituito dal "super" e "iper" ammortamento, al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, premesso che nel caso di locazione operativa o noleggio l'agevolazione spetta al soggetto locatore, **non è tuttavia concesso il beneficio** se gli utilizzatori dei beni in locazione operativa o noleggio **sono società estere e fanno parte del medesimo Gruppo della società concedente**. Nel caso, invece, di locazione finanziaria le agevolazioni di cui sopra spettano al locatario.

DEDUCIBILITA' DEI LEASING SENZA DERIVAZIONE RAFFORZATA

L'estensione del principio di **derivazione rafforzata non determina effetti fiscali** sul contribuente/locatario di beni in leasing che contabilizza detti contratti secondo il metodo patrimoniale. Resta quindi ferma la **deducibilità** dei canoni di leasing nella **misura prevista dal legislatore fiscale**: a) *beni mobili*: periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento di cui ai coefficienti ministeriali; b) *beni immobili*: periodo non inferiore a 12 anni; c) *mezzi di trasporto a motore* soggetti a deducibilità limitata: periodo non inferiore al periodo di ammortamento di cui ai coefficienti ministeriali. Gli interessi passivi impliciti nel contratto di leasing soggiacciono alle limitazioni di cui all'art.96 del TUIR (c.d.: test del ROL).

BONUS PRIMA CASA SE IL VECCHIO IMMOBILE È INIDONEO

La Cassazione nella sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018 ha stabilito che chi è **proprietario di una casa "inidonea" ad uso abitativo**, sia in senso oggettivo (ad esempio: inabitabile per ragioni igieniche), sia in senso soggettivo (ad esempio: di dimensioni troppo ridotte per il nucleo familiare) può **comprare un'altra abitazione con l'agevolazione "prima casa"**, senza dover vendere la casa "pre-posseduta". La legge attualmente non fa alcun riferimento alle caratteristiche oggettive dell'abitazione per il cui acquisto si può domandare l'agevolazione "prima casa", bensì elenca solamente le categorie catastali escluse: A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) e A/9 (castelli). In passato, invece, la legge, per un certo periodo, consentiva esplicitamente l'agevolazione a chi dimostrasse di essere proprietario di una abitazione "non idonea". Secondo la Cassazione, anche se la legislazione odierna non allude più espressamente a questa caratteristica di idoneità, è necessario che essa debba essere tenuta in considerazione.

ONLUS: RIFORMA DEL TERZO SETTORE CON EFFETTI SOSPESI

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, è intervenuta sulla decorrenza delle disposizioni fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore, confermando che le norme entreranno in vigore per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**) dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso (art. 104 del D.lgs. 117/2017). Condizione per beneficiare del nuovo ordinamento è l'iscrizione al **RUNTS** tramite il recepimento nello statuto dell'Ente delle disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2017. Gli effetti delle nuove clausole statutarie possono essere sospesi fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina. Si applicano invece a partire dal **1° gennaio 2018** le disposizioni in materia, ad esempio, di **social bonus** (art. 81).

ALCUNI NOSTRI SERVIZI:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

LINGUE ESTERE:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	15/02/18	08/02/18
3 mesi	-0,333	-0,334
6 mesi	-0,280	-0,282
1 anno	-0,194	-0,194
CAMBI	15/02/18	08/02/18
Euro - USD	1,249	1,225
Euro - yen	133,11	134,31
SPREAD	15/02/18	08/02/18
Btp vs BUND 10 years	130,0	124,0

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.